

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1 agosto-15 settembre 2022 – Focus su versamento rate 2021 rottamazione-ter e saldo e stralcio

Nel periodo dal 1° agosto al 15 settembre 2022, oltre alle consuete scadenze periodiche si registrano alcune particolarità.

Innanzitutto, si ricorda che gli adempimenti che rientrano nel periodo che va dal 1° al 20 agosto vanno effettuati entro il 22 agosto, in quanto il 20 cade di sabato.

Inoltre, tra le più importanti scadenze si segnalano:

- la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari;
- il versamento all'8 agosto delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio scadute nel 2021;
- il versamento, al 22 agosto, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e IRAP con la maggiorazione dello 0,4%.

Agosto

1 LUNEDÌ	Soggetti che effettuano operazioni in oro
COMUNICAZIONE	 Attenzione La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di domenica. Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00. Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500. Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.
IMPOSTE DIRETTE	Inizio sospensione termini feriali Attività - Inizia a decorrere il termine di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il

	<p>pagamento degli avvisi bonari.</p> <p>Invece, dal 1° al 31 agosto sono sospesi i termini relativi al processo civile, amministrativo e tributario.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> <p>Modalità - Tutti i termini sopra elencati sono sospesi e riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.</p> <p>I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 31 luglio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento della tassa inerente alle autovetture e agli autoveicoli ad uso promiscuo con:</p> <ul style="list-style-type: none"> potenza fiscale superiore a 9 CV se l'immatricolazione è avvenuta entro il 31 dicembre 1997; potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se l'immatricolazione risulta attivata dopo il 31 dicembre 1997; <p>il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - La corresponsione della tassa può risultare eseguita presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> le delegazioni dell'Automobile Club Italia; le agenzie di pratiche auto incaricate; i tabaccai compilando le apposite schede distinte in (Scheda A: per autovetture ed autoveicoli ad uso promiscuo soggetti al pagamento della tassa in misura piena – Scheda B: per autoveicoli ed autovetture che beneficiano di un particolare trattamento fiscale (es.: taxi), per gli altri veicoli (es.: autobus, autocarri, rimorchi, ciclomotori, ecc.); gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con specificazione del relativo numero di conto corrente).

3 MERCOLEDÌ

COMUNICAZIONE

Società non operative – Istanza disapplicazione

Attività - Termine di presentazione dell'istanza di disapplicazione per le società non operative.

Soggetti obbligati - Società che non superano il test di operatività o che risultano in perdita sistematica e che intendono presentare istanza di disapplicazione.

Modalità - L'istanza di interpello, redatta in forma libera ed esente da bollo, è sottoscritta e presentata dal contribuente agli uffici competenti.

8 LUNEDÌ

IMPOSTE DIRETTE

Rottamazione-ter e saldo e stralcio - Versamento rate 2021

Attività - Termine ultimo per il versamento delle rate omesse in scadenza durante l'anno 2021.

	 <p>Attenzione</p> <p>La scadenza è fissata al 31 luglio, ma, con la possibilità di versare entro 5 giorni senza decadere dall'agevolazione, slitta all'8 agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti che non hanno effettuato, o hanno effettuato in misura insufficiente, i versamenti rateali della c.d. rottamazione-ter e saldo e stralcio nel corso dell'anno 2021.</p> <p>Modalità - È possibile effettuare il versamento mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il servizio "Paga on-line" (disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e sull'APP EquiClick); • i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. <p>Si applica la tolleranza di cinque giorni (art. 3, c. 14-bis, D.L. n. 119/2018).</p>
--	--

16 MARTEDÌ

COMUNICAZIONE

Comunicazione contanti superiori 10.000 euro

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

22 LUNEDÌ

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento


Attenzione

La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati titolari di partita IVA.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:

- 2003-IRES-saldo;
- 2001-IRES acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".

DICHIARAZIONI

Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento

Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:

- terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%;

	<p>- seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, senza interessi.</p> <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla seconda rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,33%.</p> <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, titolari e non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-IRES-saldo; • 2001-IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Reddito PF – Versamento con maggiorazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF</p>

	<p>a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, senza interessi. <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla seconda rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,33%.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, titolari e non di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I principali codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, senza interessi. <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – IRES-saldo; • 2001 – IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p>

	<p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,4% e, se ne ricorrono le condizioni, pagamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'IVA relativa all'anno 2021 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16 marzo – 30 giugno 2022.</p> <p>Per i soggetti IRES che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, i versamenti devono avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Resta ferma la facoltà di versamento entro i successivi 30 giorni, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – IRES-saldo; • 2001 – IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Modello Redditi SP – Versamento con maggiorazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone ed equiparati, titolari e non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795 – Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale"</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP - Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF</p>

	<p>a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,51%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, senza interessi. <p>Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla seconda rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,33%.</p> <p>Soggetti obbligati - Società di persone e soggetti equiparati, titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 4034 – IRPEF – Acconto seconda rata o unica soluzione; • 3801 – Addizionale regionale IRPEF; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – saldo; • 1800 – Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi; • 1798 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto prima rata; • 1799 – Imposta sostitutiva contribuenti minimi – Acconto seconda rata o unica soluzione <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle maggiori imposte dovute a seguito dell'adeguamento spontaneo dei ricavi o dei compensi conseguiti nel corso dell'anno 2021 agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. ISA).</p> <p>È possibile rateizzare il versamento seguendo le stesse regole per le imposte derivanti dal modello Redditi.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività artistiche, professionali e d'impresa.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche.</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi derivanti dalla perdita</p>

	<p>dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente operate nel corso del mese di precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti obbligati: Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio" in luogo del codice tributo "1004".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su contributi corrisposti ad imprese</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui contributi corrisposti ad imprese nel corso del mese di luglio da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1045 – Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle indennità per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente (Tfr-trattamento di fine rapporto) operate nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo 1012 – "Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di luglio in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e simila-</p>

	<p>ri che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel corso del mese precedente ed inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e/o rappresentanza.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro Autonomo compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute su retribuzioni e pensioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente operate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1001 – Ritenute su retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute indennità cessazione rapporti di agenzia</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposto nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <p>- della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio</p>

	<p>di fine anno;</p> <p>- in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef-sostituti d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di luglio sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 – Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p>
IMPOSTE DIRETTE	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di luglio in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 – Imposta</p>

	<p>sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 – Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di lavoro autonomo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo e specificamente quelli inerenti ai compensi per l'esercizio di arti e professioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1040 – Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale da OICR italiani e lussemburghesi storici</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel corso del mese di luglio sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari italiani o lussemburghesi storici.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione delle quote.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1061 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi lotterie e simili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese di luglio derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza.</p>

	<p>za.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1046 – Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 – Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 – denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059".
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su premi vincite e premi diversi da lotterie e spettacoli di abilità</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese di luglio ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1048 – Ritenute su altre vincite e premi".</p>

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 – Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di giugno (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p>
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta -Saldo".</p>

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1024 – Ritenute su proventi indicati sulle cambiali; • 1025 – Ritenute su obbligazioni e titoli similari; • 1029 – Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti; • 1030 – Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi; • 1031 – Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti; • 1032 – Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari; • 1043 – Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti; • 1058 – Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere; • 1706 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti; • 1707 – ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute operate a luglio relativamente ai contratti di locazione "breve" per i quali l'intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.</p> <p>Si ricorda che le "locazioni brevi" sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell'attività d'impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%, sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.</p> <p>La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di imposta in caso di opzione per la cedolare secca ovvero a titolo di acconto se il beneficiario non sceglie, in sede di dichiarazione dei redditi, di applicare il regime della cedolare.</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.</p> <p>Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.</p>

	<p>Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il "1919", riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare "0006" - "2017").</p>
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di luglio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al mese di luglio.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime mensile.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6007 - Versamento Iva mensile-luglio".</p>
IVA	<p>Liquidazione Iva periodica - Soggetti trimestrali ordinari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6032 - Versamento Iva trimestrale - Secondo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p>
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - Registrazioni contabili</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Imposta sugli intrattenimenti</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di luglio da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 - Imposta sugli intrattenimenti".</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p> <p> Attenzione</p>

	<p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento della seconda rata del quarto periodo contabile (luglio-agosto), pari al 25% del prelievo erariale unico dovuto per il secondo periodo contabile (mesi di marzo e aprile).</p> <p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5158 -prelievo erariale unico ed interessi – IV periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Diritti annuali camerali – Versamento con maggiorazione</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio di competenza con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel registro imprese e che esercitano attività economiche.</p> <p>Modalità - Versamento, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche ed indicando il codice tributo: "3850-Diritto camerale".</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivie – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.</p> <p>Modalità - Il versamento dell'Ivie deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "4041" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – SALDO"; • "4042" denominato "Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie –

	<p>SALDO”;</p> <ul style="list-style-type: none"> • “4044” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”; • “4045” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”; • “4046” denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato – art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – Società fiduciarie – ACCONTO”. <p>Per dichiarare il valore degli immobili situati all'estero il contribuente deve compilare il quadro RW.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tobin tax – Versamento</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”) relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.</p> <p>Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo “72” denominato “rappresentante fiscale”. Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012); • 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012); • 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012). <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.</p> <p>I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Ivafe – Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero</p>

**Attenzione**

La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022, con la maggiorazione dello 0,4%.

L'importo può essere rateizzato secondo le stesse regole previste per le imposte derivanti dal modello Redditi PF.

Soggetti obbligati - Persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e soggetti a queste equiparate residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche a se pervengono da eredità o donazioni.

Modalità - Il versamento dell'iva deve essere effettuato con F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- "4043" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO";
- "4047" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA";
- "4048" denominato "Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE";

In dichiarazione, i dati sulle attività finanziarie detenute all'estero vanno indicati nel quadro RW.

RAVVEDIMENTO**Ravvedimento ritenute e Iva - Entro 15 giorni****Attenzione**

La scadenza originaria è il 2 agosto e slitta in quanto cade durante il periodo di sospensione estiva.

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 luglio 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 - Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 - Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 - Sanzione addizionale comunale all'IRPEF - ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va uti-

	<p>lizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 18 luglio 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,5% (1/10 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 maggio 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1°</p>

	<p>giugno – 30 giugno per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
<p>ACCISE</p>	<p>Accise</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso del mese di luglio.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta; • il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995; <p>e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in

	<p>caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.</p>
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 2° trimestre</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile e il 30 giugno dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997; • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. <p>Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB); • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari). <p>Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.
<p>COMUNICAZIONE</p>	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>

<p style="text-align: center;">IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati con data che fa riferimento all'inizio del mese di luglio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).</p> <p>Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3del D.Lgs. 23/2011.</p> <p>Modalità - Il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.</p> <p>I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione; • 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive; • 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto; • 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto; • 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto; • 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo; • 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi; • 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione; • 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi; • 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.
<p style="text-align: center;">IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari di competenza del trimestre solare precedente (mesi di aprile, maggio e giugno).</p> <p>Soggetti obbligati - Aziende ed istituti di credito.</p> <p>Modalità - La dichiarazione dell'imposta di bollo relativa agli assegni circolari deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.</p>

IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Rimborsi IVA infrannuali</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p>
COMUNICAZIONE	<p>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Estero-metro</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione, relative al secondo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p>Modalità - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e registrate, escluse le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>

TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di giugno e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di maggio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità mensile</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria scade il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a giugno (soggetti mensili).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quarter) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria scade il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al secondo trimestre</p>

	<p>(soggetti trimestrali).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
IVA	<p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 20 agosto e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al secondo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità mensile</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a luglio (soggetti mensili).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi ENC – Versamento</p> <p>Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,66%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,09%. <p>Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati, non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003-IRES-saldo; • 2001-IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi PF – Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,66%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,09%, per chi ha ver-

	<p>sato la prima rata entro il 22 agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche, non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SC – Versamento</p> <p>Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,66%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,09%, per chi ha versato la prima rata entro il 22 agosto. <p>Soggetti obbligati - Soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 con i seguenti codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2003 – IRES-saldo; • 2001 – IRES acconto-prima rata; <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'IVA il codice tributo: "6099 – Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale".</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Dichiarazione redditi – Modello Redditi SP – Versamento rate</p> <p>Attività - Per i contribuenti non titolari di partita IVA, pagamento delle somme dovute per IRPEF a titolo di saldo per l'anno 2021 e di primo acconto per l'anno 2022 relative alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terza rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dello 0,66%; - seconda rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,09%, per chi ha versato la prima rata entro il 22 agosto. <p>Soggetti obbligati - Società di persone ed equiparati, non titolari di partita IVA.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 – IRPEF-saldo; • 4033 – IRPEF-acconto-prima rata; • 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

	<ul style="list-style-type: none"> • 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto; • 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo; • 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.
TERMINI	<p>Termine sospensione feriale – Processo tributario</p> <p>Attività - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 31 agosto. relativa al processo civile, amministrativo e tributario.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.</p> <p>Modalità - Tutti i termini riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso del precedente mese di luglio e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso mese di giugno.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
IVA	<p>Soggetti che hanno aderito al IOSS – Dichiarazione e versamento Iva mensile</p> <p>Attività - Presentazione della dichiarazione e versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1° luglio – 31 luglio per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori registrati al regime IOSS.</p> <p>Modalità - La Dichiarazione Iva IOSS è inviata all'Agenzia attraverso il Portale OSS. I soggetti che hanno esercitato l'opzione presentano per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:</p> <p>a) il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del regime;</p> <p>b) l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e</p>

	<p>suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;</p> <p>c) le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente. L'aliquota IVA è quella in vigore nello Stato membro dell'UE in cui saranno consegnate le merci. Le informazioni sulle aliquote IVA nell'UE sono reperibili sia sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html;</p> <p>d) l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.</p> <p>L'imposta dovuta dai soggetti passivi aderenti al regime IOSS deve essere versata, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione "orizzontale":</p> <ul style="list-style-type: none"> - con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate. Le somme riscosse sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia tramite il portale IOSS, l'operatore deve indicare il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento; - nel caso in cui l'operatore non disponga del conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle Entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite il portale IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento.
--	---

Settembre

1

GIOVEDÌ

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di settembre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 agosto, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di agosto, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun eserci-

zio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.

4 DOMENICA

ACCERTAMENTO

Termine sospensione feriale – Accertamento

Attività - Termina il periodo di sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'IVA, nonché per il pagamento degli avvisi bonari.

Soggetti obbligati - Contribuenti in generale.

Modalità - Tutti i termini sopra elencati riprendono a decorrere dal giorno successivo alla sospensione.

I termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

6 MARTEDÌ

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 22 agosto 2022.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:

- 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.

14 MERCOLEDÌ	Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni
RAVVEDIMENTO	<p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 giugno 2022.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
15 GIOVEDÌ	Comunicazione contanti superiori 10.000 euro
COMUNICAZIONE	<p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
DICHIARAZIONI	<p>Assistenza fiscale – Mod. 730 – Trasmissione</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate del modello 730/2022 da parte dei sostituti d'imposta, dei Caf e professionisti abilitati relativamente alle dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Entro la stessa data va consegnata al contribuente copia della dichiarazione e del prospetto di liquidazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta, Caf e professionisti abilitati.</p> <p>Modalità - Trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nei Mod. 730 elaborati dal sostituto d'imposta, dai Caf e professionisti, dei relativi prospetti di liquidazione per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p> <p>Entro la stessa data, i sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati consegnano ai dichiaranti, dipendenti e assimilati, il prospetto di liquidazione delle imposte nonché copia controllata ed elaborata della dichiarazione dei redditi per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto.</p>
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di agosto e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effet-</p>

	<p>tuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche - RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di agosto.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 28 LUGLIO 2022

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Versamento rate 2021 rottamazione-ter e saldo e stralcio – Le novità

Scade l'8 agosto 2022, per i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei ruoli (c.d. "rottamazione-ter") e al c.d. saldo e stralcio, il termine di versamento delle rate non saldate relative al 2021. È quanto previsto dalla Legge di conversione del c.d. Decreto "Sostegni-ter" (Legge n. 25/2022) che, appunto, ha riammesso ai benefici della "rottamazione-ter" i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021, fissando nuovi termini per il pagamento.

Adempimento

Il Decreto "Sostegni-ter" (D.L. n. 4/2022), in sede di conversione in legge (Legge n. 25/2022), ha previsto la **riammissione ai benefici della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" per i contribuenti che non hanno corrisposto, entro lo scorso 9 dicembre 2021, le rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.**

A tal fine sono state fissate nuove date per il versamento del dovuto.

In particolare, i contribuenti che non hanno corrisposto le rate 2020 e 2021, sono riammessi ai benefici della "definizione agevolata" effettuando il pagamento delle somme dovute entro il:

- 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2020 di "rottamazione-ter", "saldo e stralcio" e "rottamazione UE";
- 31 luglio 2022, per le rate in scadenza nell'anno 2021 di "rottamazione-ter", "saldo e stralcio" e "rottamazione UE".

Inoltre, per le rate in scadenza nell'anno 2022 ("rottamazione-ter" e "rottamazione UE"), la Legge di conversione del Decreto "Sostegni-ter" ha stabilito che **il pagamento è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia della "definizione agevolata" se effettuato integralmente entro il 30 novembre 2022.**

Per il pagamento entro questi nuovi termini sono previsti **cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

Il Decreto "Sostegni-ter" ha, altresì, stabilito l'estinzione delle procedure esecutive eventualmente già avviate a seguito del mancato, parziale o intempestivo pagamento delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021 entro i precedenti termini di legge.

Versamento rate 2021

Come accennato, il termine **ultimo per pagare le rate in scadenza nel 2021 è fissato al 31 luglio 2022.**

Per mantenere i benefici della "rottamazione-ter", entro tale termine devono essere corrisposte le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021.

Anche per il termine del 31 luglio 2022 sono previsti i **cinque giorni di tolleranza** di cui all'art. 3, comma 14-bis, del D.L. n. 119/2018.

Pertanto, per la scadenza del 31 luglio, posticipata al 1° agosto in quanto il 31 luglio è domenica, i cinque giorni scadono il 6 agosto, ma poiché tale giorno cade di sabato, slitta automaticamente al lunedì successivo (**8 agosto**).

Se il pagamento avviene oltre i termini previsti o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.



Attenzione

Per la scadenza in questione non dovrebbe essere applicabile l'art. 37, comma 11-bis del D.L. n. 223/2006: tale norma prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli art. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione.

Nel dettaglio si tratta di tutti i versamenti effettuati mediante modello F24 quindi, imposte derivanti dalle dichiarazioni, versamenti periodici, ecc. tra le quali non dovrebbero rientrare i versamenti in questione.

Modalità di versamento

Per pagare le rate in scadenza nel 2021, vanno utilizzati i bollettini già inviati da Agenzia delle entrate-Riscossione corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati.

Se il contribuente ha smarrito i bollettini di pagamento, che Agenzia delle entrate-Riscossione gli ha inviato, può scaricarli dal portale istituzionale (www.agenziaentrate.gov.it) entrando nell'area riservata oppure può riceverli, senza necessità di pin e password, richiedendo, sempre tramite il sito internet dell'Agenzia, una copia della "Comunicazione delle somme dovute e moduli di pagamento".

Per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della Regione Sicilia, sono previste regole particolari.

Andando più nel dettaglio, per pagare i bollettini allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" del "saldo e stralcio" o della "rottamazione-ter", oltre al servizio "Paga on-line" (disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e sull'APP EquiClick), è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.

La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.